



45231/16

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Elisabetta Rosi
Oronzo De Masi
Enrico Manzon
Antonella Di Stasi
Chiara Graziosi

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. 1994
UP - 21/06/2016
R.G.N. 2408/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 14/09/2015 della Corte d'appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito per l'imputato l'avv. (omissis), che ha concluso insistendo per
l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 14 settembre 2015 la Corte d'appello di Milano parzialmente riformava la sentenza in data 8 ottobre 2014 del Tribunale della medesima città con la quale (omissis) era stato condannato alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all' art. 2, d.lgs. n. 74/2000. La Corte territoriale osservava che meritava conferma l'affermazione della penale responsabilità del prevenuto, pur nei limiti fissati in prime cure ossia relativamente alle fatture emesse da (omissis) ed (omissis), ma dovendosi ridurre sia la pena inflitta ad anni 1 mesi 6 di reclusione sia la misura della disposta confisca, tenuto conto delle emergenze processuali in relazione alla entità della somma restituita dalla (omissis).

2. Contro la decisione, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione l' (omissis) deducendo due motivi.

2.1 Con un primo motivo lamenta vizio della motivazione in ordine alla affermazione di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato *de quo* in relazione alle fatture (omissis).

2.2 Con un secondo motivo si duole di violazione di legge e vizio della motivazione relativamente alle fatture (omissis) , con particolare riguardo alla entità delle somme retrocesse e quindi alla correlativa determinazione dell'IVA evasa ai fini sanzionatori ed ablativi reali (confisca per equivalente).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Conviene trattare congiuntamente i due motivi di ricorso che, pur riguardando due profili di fatto differenti dell'accusa in rubrica, sono tuttavia sviluppati secondo una struttura sostanzialmente identica, denunciando il ricorrente il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla affermazione della sua penale responsabilità in relazione alle fatture emesse da (omissis) ed (omissis) .

In realtà, analizzando il concreto sviluppo delle censure, si deve rilevare che il ricorrente solo formalmente ha indicato, come motivo della sua impugnazione, il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione della decisione gravata, ma non prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; né ha lamentato, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dagli atti del procedimento.

Bisogna dunque rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.

Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ad opera dell'art. 8 della legge 20 febbraio



2006, n. 46, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di 'travisamento della prova', che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del 'travisamento del fatto', stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (tra le tante, cfr. da ultimo Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciche', Rv. 262948).

Di contro, va rilevato che la motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte d'appello milanese analiticamente spiegato perché le "fatture (omissis)" dovessero considerarsi emesse per operazioni inesistenti ed altresì affrontato adeguatamente l'argomento difensivo prospettante l'alternativa ipotesi che si trattasse di una modalità di occultamento della distrazione di fondi della società contribuente, artificiosamente posta in essere dalla contabile della medesima, coniuge del (omissis). La Corte territoriale sul punto ha in particolare rilevato che tale implausibile ipotesi è rimasta comunque priva di alcun supporto probatorio.

Per quanto riguarda le "fatture (omissis)" il giudice di appello ha suffragato la propria affermazione di responsabilità, anche in ordine alla percentuale di restituzione degli importi fatturati, sulla base delle medesime dichiarazioni rese in sede di verifica fiscale da parte dello stesso imputato, poi confermate in sede dibattimentale, quindi con tutte le garanzie difensive, ancorchè senza specifico riguardo alla indicazione della percentuale di restituzione di detti importi. Ha inoltre rilevato che il contratto di sponsorizzazione esibito dalla difesa del prevenuto è privo di data certa, per il 2007, della sottoscrizione dell'emittente le fatture, per il 2008, rilevando ulteriori discrasie sia formali sia sostanziali nella fatturazione *de qua*.

Risulta poi giuridicamente incomprensibile ovvero manifestamente infondato l'argomento difensivo in ordine al dolo, specifico, di evasione essendo lo stesso intrinseco nell'utilizzazione a fini dichiarativi fiscali di fatture per operazioni inesistenti, trattandosi di costi fittizi illecitamente inducenti la compressione della base imponibile delle imposte reddituali e l'espansione della detrazione IVA.

Infine non può convenirsi con quanto affermato dal ricorrente circa la non utilizzabilità della dichiarazione fatta dal medesimo in sede di indagine



amministrativa per quanto riguarda il *quantum* della retrocessione delle somme ricevute dalla (omissis) .

Il reato *de quo* infatti prescinde da soglie quantitative, essendo criminalizzata la mera utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti. E' dunque la "confessione" della inesistenza delle operazioni fatturate ad essere "coperta" dalle garanzie date all'indagato/imputato con specifico riguardo al diritto di non auto-incriminarsi. Nel caso di specie la reiterazione dibattimentale delle dichiarazioni autoaccusatorie sana ogni vizio precedente ed è evidentemente utilizzabile quindi ai fini del giudizio di affermazione della responsabilità penale del prevenuto in ordine al reato ascrittogli. Per quanto riguarda il *quantum* del profitto (75% del fatturato), trattandosi di post fatto di per sé non punibile ed unicamente rilevante ai fini della confisca, ben poteva essere determinato, come ha fatto la Corte territoriale, sulla base delle dichiarazioni rese dall' (omissis) in sede di verifica tributaria amministrativa, non essendo del resto tale dichiarazione stata smentita/rettificata in sede processuale.

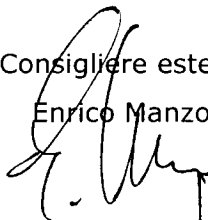
3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.500,00.

P.Q.M.

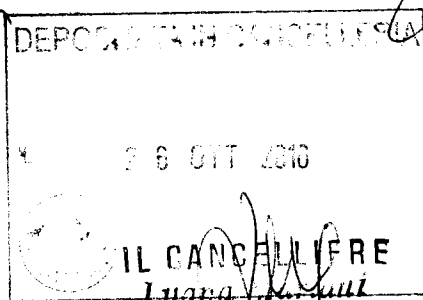
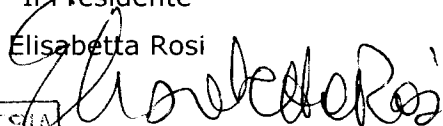
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 21/06/2016

Il Consigliere estensore
Enrico Manzoni



Il Presidente
Elisabetta Rosi





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 26 ottobre 2016

La presente copia si compone di 4 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96